

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DI C.C. N° 84 del 30 OTT. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Pucci

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Pucci", is written over the printed name of the General Secretary.

SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO

TRA

LA PROVINCIA DI VENEZIA

E

IL COMUNE DI JESOLO

PER

**LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL RISPARMIO
ENERGETICO**

L'anno duemiladodici,

TRA

la PROVINCIA di VENEZIA (di seguito, per brevità, "Provincia"), codice fiscale ..., con sede in ..., rappresentata da ..., che interviene nella sua qualità di Presidente e come tale domiciliata presso la sede provinciale, in esecuzione della deliberazione consiliare n. ... del ..., esecutiva, ad oggetto "..."

E

Il COMUNE di JESOLO (di seguito, per brevità, "Comune"), P. I.V.A. 00608720272, rappresentato da ZOGGIA Valerio, che interviene nella sua qualità di Sindaco e come tale domiciliata presso la sede municipale, in esecuzione della deliberazione consiliare n. ... del ..., esecutiva, ad oggetto "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE ASSOCIATA CON LA PROVINCIA DI VENEZIA DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL RISPARMIO ENERGETICO – (ART.30 D.Lgs n.267/2000 - D.Lgs n.115/2008)"

PREMESSO CHE

- a. l'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (di seguito TUEL), attribuisce alla Provincia il compito di valorizzare l'ambiente e le risorse energetiche, di promuovere e coordinare, in collaborazione con i comuni, attività di rilevante interesse pubblico, avvalendosi delle forme associative previste dallo stesso decreto;
- b. l'art. 30 del TUEL prevede l'istituto della convenzione per l'esercizio associato di funzioni e servizi fra comuni e fra la provincia e i comuni;
- c. il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, "*Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE*", stabilisce che le pubbliche amministrazioni devono migliorare l'efficienza energetica delle proprie apparecchiature e dei propri impianti, riducendo il consumo di energia;
- d. l'art. 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" e



l'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, disciplinano le procedure di gara per l'affidamento di servizi energetici;

- e. il Patto dei Sindaci, avviato nel 2008 dalla Commissione europea ed aperto all'adesione delle città europee di ogni dimensione, con la finalità di coinvolgere le città e i cittadini nello sviluppo della politica energetica dell'Unione europea, prevede che le Città aderenti si impegnano a rispettare l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra nocivi del 20% entro il 2020, come previsto dalla strategia 20-20-20 dell'Unione europea;
- f. in data 25 settembre 2010 la Provincia di Venezia ha firmato l'accordo con la Direzione Europea per l'Energia (DGENER) proponendosi quale "Struttura di Coordinamento" nel Patto dei Sindaci, impegnandosi in tal modo ad offrire il proprio supporto tecnico-amministrativo ai Comuni del proprio territorio che volessero aderire a tale iniziativa;
- g. è interesse della Provincia e del Comune promuovere e realizzare progetti coordinati con la finalità di ottenere un uso razionale dell'energia privilegiando le fonti alternative e rinnovabili, valorizzare l'informazione e l'educazione sui temi dello sviluppo sostenibile e, in generale, attuare azioni per lo sviluppo economico ecocompatibile e multifunzionale per il miglioramento della qualità della vita;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premessa)

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne costituisce il primo patto.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. La "Provincia" e il "Comune" si associano tra loro, come consentito dall'articolo 30 del TUEL, per svolgere in modo coordinato attività e servizi con finalità di favorire l'uso razionale dell'energia e l'abbattimento delle emissioni di CO₂ in atmosfera.

Articolo 3

(Obblighi delle parti)



1. La Provincia e il Comune si impegnano a sottoscrivere le convenzioni di cui all'articolo 9 per la promozione della razionalizzazione e la riqualificazione energetica nell'ambito, a titolo esemplificativo, dell'illuminazione pubblica, dei consumi energetici degli edifici ed in altri settori, mediante:

- a. interventi in amministrazione diretta;
- b. l'acquisizione dei beni e servizi sul mercato;
- c. il ricorso, come consentito dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di una Energy Service Company (ESCO), in grado di fornire servizi energetici con prefinanziamento delle opere e gestione degli impianti, da individuare mediante gara ad evidenza pubblica.

2. La Provincia e il Comune si impegnano a fornire i dati e le informazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento oggetto della convenzione aggiuntiva di cui all'art. 9, nei termini e con le modalità previste dalla stessa convenzione aggiuntiva.

3. La Provincia e il Comune si impegnano a mettere a disposizione il personale dipendente necessario a dare attuazione alla convenzione aggiuntiva di cui all'art. 9, nei termini e con le modalità previste dalla stessa convenzione aggiuntiva.

Articolo 4

(Ente capo fila)

- 1. Le Parti di comune accordo individuano la Provincia come "Ente Capofila".
- 2. Alla Provincia – Ente Capofila compete il coordinamento di ogni attività utile alla promozione e realizzazione della riqualificazione energetica, incluso l'eventuale espletamento di gare congiunte ad evidenza pubblica per l'acquisizione sul mercato dei servizi oggetto della presente convenzione.

Articolo 5

(Forme di consultazione e Comitato di vigilanza)

1. Le Parti stabiliscono che su iniziativa di ciascun Ente convenzionato, e comunque almeno una volta all'anno, gli Enti associati si riuniscano, nelle persone dei loro rappresentanti legali o loro delegati, per la valutazione sullo stato di attuazione della presente convenzione e di quelle di cui all'articolo 9.

2. E' istituito un Comitato di vigilanza, composto dai dirigenti/responsabili dei servizi indicati dalla Provincia e dal Comune in numero non superiore a 2 (due), cui compete la vigilanza sull'attuazione della presente convenzione.

Articolo 6

(Durata e scadenza anticipata)

1. La presente convenzione ha la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di stipulazione della presente e terminerà precisamente il 31 dicembre dell'anno di scadenza.
2. Alla scadenza la presente convenzione potrà essere rinnovata, previo accordo delle Parti, per un ulteriore pari periodo.
3. La scadenza della presente convenzione in anticipo rispetto al termine di cui al comma 1 potrà avvenire, oltre che nel caso di cui all'articolo 7, anche per l'esaurimento o l'impossibilità, per qualsiasi causa, di esercizio dei servizi convenzionati.

Articolo 7

(Recesso)

1. Ciascun Ente potrà recedere dalla convenzione, con decorrenza degli effetti dal 1° giorno dell'anno successivo dalla data di acquisizione al rispettivo protocollo generale della comunicazione scritta di recesso. La comunicazione di recesso dovrà pervenire comunque al protocollo dell'altro Ente almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio.
2. Anche nel caso di recesso, il Comune e la Provincia sono tenuti ad adempiere agli obblighi derivanti da contratti conclusi nel corso della validità della presente convenzione ed ancora non adempiuti e il recesso ha effetto dal 1° del mese successivo al completo adempimento dell'ultima delle obbligazioni contrattuali.

Articolo 8

(Rapporti finanziari)

1. Il Comune si impegna a rimborsare alla Provincia eventuali oneri per spese generali ed altre spese non coperte da finanziamenti pubblici o privati eventualmente anticipate dalla Provincia, nei termini e con le modalità di regolazione che tengano conto dei parametri della popolazione e della localizzazione e della natura dell'intervento, come definite in dettaglio nella convenzione di cui all'articolo 9.

Art. 9

(Attuazione)



1. La presente convenzione quadro diverrà operativa con la stipulazione di una o più convenzioni operative, con le quali saranno individuati i progetti oggetto di realizzazione associata con la Provincia e le modalità e termini operativi di realizzazione e gestione degli interventi progettati.
2. Con la sottoscrizione della presente convenzione, le Parti si impegnano a stipulare le convenzioni aggiuntive di cui al comma 1.

Articolo 10

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa espresso rinvio alle norme del TUEL e alle specifiche normative settoriali in materia ambientale e di risparmio energetico.

La presente convenzione sarà soggetta registrazione solo in caso d'uso.

Mestre-Venezia li _____

PER LA PROVINCIA DI VENEZIA

PER IL COMUNE DI JESOLO

.....

.....